Art.1

E' costituita, al numero minino dei soci previsto dalla Legge, con sede in San Giovanni Rotondo (FG) alla Contrada San Nicola Terrazzano snc, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Quattro Zampe a Pantano ASD " in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registri Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovra' essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione QUATTRO ZAMPE A PANTANO ASD più avanti chiamata per brevità associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore ispirandosi essa alla disciplina sportiva della cinotecnica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, del rapporto uomo/cane. A tal fine l' associazione potra' operare in ogni ambito dell' educazione e dell' addestramento del cane, compresa l' attivita' didattica e/o formativa, servizi di pensione, asilo per cani e dog/sitting.

Art.4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1) diffondere la cultura cinofila attraverso l' educazione dei cani e dei loro proprietari;

2) addestrare i cani alle diverse discipline sportive;

3) recuperare ad una corretta vita sociale i cani con promblematiche comportamentali;

4) organizzare corsi, seminari, raduni, competizioni sportive ed altre manifestazioni aventi come punto primario di interesse i cani;

5) promuovere e diffondere le attivita' ricreative con il cane;

6) gestire centri sportivi aventi come attivita' le discipline con i cani;

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri

scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs n.117/2017.

Art.7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi perla loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua riunione.

Art.10

I soci hanno diritto ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate . Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è

essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 14

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo a di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 15

Sono Organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

L'Assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno;
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno in giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante invio di lettera raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms telefax o email, ovvero con altri mezzi tecnologici che ne garantiscano la certezza e l'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ora, il giorno, e la sede della convocazione, l'Ordine Del Giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi inattesa del giudizio definitivo dell'assemblea.

Art. 18

rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.11

La qualità del socio si perde:

1) Per morte;
2) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
3) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
4) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita e la qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di cui alla lettera d il socio escluso ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal medesimo ricorso.

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione restando, per libera scelta, e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.PR n. 445/2000, purchè non superino l'importo di € 10 giornalieri e € 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno il loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto , non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, hanno il diritto ad

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discutere ed approvare il Bilancio;
- Approva il Bilancio Sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma annuale di attività;
- Procede alla elezione e alla revoca dei consiglierei, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca , quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento disposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a,b,c, di cui all'aet. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- Delibera lo scliglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'O.D.G.;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione pressa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascuna aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le deliberazione dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un mimino di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere , e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore allorquando istituto, indicato per ciascuno di esso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art. 23

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi saia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza , il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con solo 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palese tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.
Nello specifico:

- Elegga tra i propri componenti il Presidente;
- Elegge tra i propri componenti il Vice presidente;
- Elegge il Tesoriere e il Segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- Predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predispone annualmente il Bilancio di esercizio, lo presenta all'assemblea per la discussione e alla sua approvazione,
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume, licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni qualifiche e retribuzioni;
- Propone l'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottai dal Presidente;
- Delibera in ordine alla perdita dello stato di socio;

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglierei, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire . In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri di numero superiore alla età, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quando il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale speciale,. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con le Banche e gli Uffici Postali, ivi compresa la facoltà di aprire o

estinguere C/C, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso o comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sui appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 , l'assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 , comma secondo del C.C.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 Giugno 2021 n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Il Bilancio sociale dà atto agli esiti di monitoraggio svolto dall'organo di controllo, I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limii di cui all'art. 31 , comma 1 , del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate ove in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30

Se l'organo di controllo non esercita il controllo legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Al verificarsi della condizione di legge l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l' indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000 il Bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni ;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale , a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per Cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci
b) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprieta' dell' Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità

dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a)libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanza e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e del, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tra i documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 Euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con le modalità e le maggioranza previste dall'art. 20 comma 2 dello Statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dalla legge e altri enti del terzo settore, in mancanza, alla fondazione italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'associazione è tenuta pertanto ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

San Giovanni Rotondo, 28/11/2023

Firma Il Presidente

Firma Il Segretario

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 07/12/2023

AL N. 823 SERIE 3

ESATTI € ESENTE

L'ASSISTENTE
Cosimo Damiano VITULANO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele LAMMAROTA)

Documento firmato da:
SALVATORE D'ADDETTA
15.12.2023 17:18:45 UTC